

## FOGLIO INFORMATIVO

relativo al

### SERVIZIO DI COMPRAVENDITA VALUTA ESTERA

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Cremona Società Cooperativa  
Via XXV Aprile 16/18 - 23814 - Cremona (Lc)  
Tel.: 0341-996335 – Fax: 0341-999432  
email servizio.clienti@cremona.bcc.it / sito internet www.bcccremona.it  
Registro delle Imprese della CCIAA di Lecco n 00337470132  
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3047 - cod. ABI 08515.9  
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A165878

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

#### CHE COS'È LA COMPRAVENDITA DI VALUTA ESTERA

Trattasi di acquisto e vendita di valuta estera contro euro.

#### Principali rischi (generici e specifici)

Il cambio tra l'euro e le altre banconote espresse in valuta estera è soggetto al rischio di oscillazione, potendo variare più volte nella giornata operativa. Presso ogni filiale della Banca è disponibile il listino al quale fare riferimento. Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite in relazione al costo di gestione (assicurazione, etc.) delle banconote.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

VOCE	COSTO
<b>Banconote in corso legale:</b>	
Spese fisse di negoziazione	euro 3,00
Commissioni % di negoziazione	+/- 1,50% (*)
(*) spread applicato, in aggiunta o in diminuzione a seconda che si esegua un'operazione di vendita o di acquisto di banconote estere, al cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea il giorno lavorativo precedente a quello di esecuzione dell'operazione ed esposto sul listino dei cambi consultabile presso ogni sportello	

VALUTE APPLICATE	
Valuta di addebito/accredito per operazioni regolate in conto corrente	giorno dell'operazione

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Non esistono clausole contrattuali specifiche per i servizi elencati nel presente foglio informativo, tuttavia possono essere qui ricomprese le norme generali relative ai rapporti banca/cliente. In particolare, si evidenzia che:

- nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguata alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civile;
- è facoltà della banca assumere o meno specifici incarichi del cliente e, in assenza di particolari istruzioni impartite dallo stesso, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

### Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca ((indirizzo Banca di Credito Cooperativo di Cremeno S.c. – Via XXV Aprile 16/18 - 23814 CREMENO - Lc), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento, mediante raccomandata a.r. oppure tramite fax al n. 0341/99432 oppure all'indirizzo e-mail [servizio.clienti@cremeno.bcc.it](mailto:servizio.clienti@cremeno.bcc.it).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperita presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

Cambio al durante	Tasso di cambio praticato dal mercato dei cambi nel momento di esecuzione dell'operazione.
Negoziazione	Trasformazione della valuta di un Paese nella valuta di un altro Paese.
Tasso di cambio	Rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una espresso in unità monetaria dell'altra.